



Repubblica Italiana

Provincia Autonoma
di Trento**ISTITUTO COMPRENSIVO (Scuola Primaria / Scuola Secondaria di 1° gr.) "TAIO"**

Via degli Alpini, 17 - frazione TAIO - 38012 PREDAIA (TN) - Tel.: 0463/468193 – Fax: 0463/467616 - C. F. 92013850224

Prot.icset_tn- 1376 | 2.2

Taio, 04/05/2020

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Istituto comprensivo TAIO

Premessa

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo di Taio secondo quanto previsto dalla normativa provinciale.

Il Collegio dei docenti è l'organo collegiale le cui decisioni costituiscono il punto di partenza e lo strumento per la costruzione della *mission* dell'Istituto.

La composizione e le funzioni del Collegio dei docenti sono stabilite dallo statuto.

TITOLO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 1 - Composizione

Il Collegio dei docenti è composto dal dirigente scolastico e da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituto alla data della riunione.

Partecipano anche gli assistenti educatori dell'Istituto, senza diritto di voto. Occasionalmente, per presentare iniziative, possono essere invitati alle riunioni esperti esterni.

Art. 2 - Funzioni

Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:

- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal Consiglio dell'Istituzione;
- c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
- d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 3 – Articolazioni

Il Collegio dei docenti può articolarsi in:

- la sezione Scuola Primaria e Scuola Secondaria;
- i Dipartimenti disciplinari;
- le Commissioni;
- i gruppi di lavoro temporanei.

Le sezioni Scuola Primaria o Scuola Secondaria hanno il compito di riflettere su tematiche che riguardano il tipo di scuola.

I Dipartimenti disciplinari hanno le seguenti competenze:

- a. definiscono contenuti, abilità, competenze delle singole discipline per ciascuna classe di ciascun ordine;
- b. predispongono prove comuni;
- c. predispongono griglie e formulano standard di valutazione;
- d. scelgono i libri di testo;
- e. propongono l'acquisto di sussidi didattici;
- f. propongono progetti di eccellenza, di sperimentazione didattica, attività di sostegno all'apprendimento relative alla disciplina di competenza;
- g. propongono attività di formazione e aggiornamento.

Ciascun Dipartimento è costituito dai docenti della medesima disciplina o dai docenti di aree disciplinari affini.

Il Dipartimento è presieduto dal dirigente scolastico o da un referente delegato che ha il compito di documentare il materiale prodotto, diffonderlo, stendere il verbale della riunione e riferire al dirigente sul lavoro svolto.

I Dipartimenti sono convocati secondo il calendario annualmente predisposto.

Le Commissioni vengono individuate annualmente all'interno del Collegio dei docenti per lo studio di particolari questioni o per compiere particolari lavori in ordine a tutte le materie di sua competenza.

Sono presiedute dal dirigente scolastico, dalla funzione strumentale o da un docente delegato con compiti di coordinamento e verbalizzazione. Le Commissioni riferiscono al Collegio sulle questioni di competenza.

I gruppi di lavoro temporanei possono essere costituiti per studiare particolari problematiche.

Art. 4 - Presidenza

Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente scolastico e, in sua assenza, dal docente collaboratore delegato.

Il Presidente coordina e promuove l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando l'effettiva trattazione dei punti all'ordine del giorno e il rispetto della libertà di espressione.

In particolare il Presidente:

- convoca le riunioni;
- cura l'ordine del giorno;
- apre e chiude le riunioni;
- illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate;
- dà la parola, guida, modera la discussione;
- può affidare ad un docente l'illustrazione delle proposte;
- stabilisce la sequenza delle votazioni;
- proclama l'esito delle votazioni;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori e il rispetto del Regolamento del Collegio.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Art. 5 – Convocazione

Il Collegio docenti viene convocato dal Dirigente scolastico attraverso circolare, con preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi, inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei docenti.

Come previsto dallo Statuto, può essere convocato dal Dirigente in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente scolastico e votato dal Collegio; il Dirigente scolastico ha comunque facoltà di convocare il collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo di settembre e il trenta di giugno. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine della seduta.

La durata massima della seduta è di tre ore.

Art. 6 – Ordine del giorno

L'ordine del giorno deve sempre prevedere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente.

In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente scolastico può inserire all'ordine del giorno del Collegio docenti - precedentemente convocato - ulteriori punti aggiuntivi dandone comunicazione mediante apposita circolare o chiedendo il parere al Collegio prima della trattazione dell'ordine del giorno.

Ogni componente del Collegio può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno. L'inserimento di argomenti non previsti è proposto e messo in votazione all'inizio di ogni seduta.

Il Dirigente scolastico mette a disposizione il materiale informativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno con congruo anticipo, tramite invio tramite posta elettronica.

Art. 7 – Lavori delle sedute

Vista l'importanza dei compiti del Collegio docenti, le riunioni si devono svolgere in un clima idoneo di confronto democratico. I componenti del Collegio, durante la trattazione degli argomenti, hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni nel rispetto delle opinioni altrui.

La presenza dei componenti del Collegio viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio, che verrà conservato agli atti.

Accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei suoi componenti), il dirigente dà inizio ai lavori.

Il Presidente mette in discussione gli argomenti, secondo l'ordine del giorno, spiega e inquadra la problematica e riconosce il diritto di intervento.

Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle richieste di intervento. Il tempo massimo previsto per ogni intervento è di norma di cinque minuti. E' consentita la possibilità di replica, per un tempo circoscritto.

Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.

Nessuno può interrompere chi parla tranne il dirigente, per un richiamo al Regolamento.

Quando tutti i richiedenti si sono espressi, il dirigente chiude la discussione e apre le operazioni di voto.

Le deliberazioni hanno esecuzione immediata e sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto.

Il dirigente può sospendere la seduta quando riscontra che la discussione degenera.

Art. 8 – votazione

Il Collegio può deliberare solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.

I docenti votano per alzata di mano.

Il quorum deliberativo per la validità della votazione è costituito dal 50% più uno dei voti validamente espressi (favorevoli o contrari). Gli astenuti e i voti nulli non rientrano nel computo del quorum deliberativo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne nei casi in cui riguardino persone; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti (Presidente e due scrutatori) e le schede vengono depositate in un'urna.

Nel caso in cui il numero di voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il dirigente dichiara nulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Nel caso in cui ci siano in discussione due proposte alternative viene approvata quella che ottiene la maggioranza dei voti validi.

Qualora ci siano in discussione più di due proposte; si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti viene approvata. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I punti trattati e votati non possono essere rimessi in discussione.

Terminata la votazione, il dirigente ne proclama l'esito.

Qualora si riscontri l'illegittimità di una delibera, anche precedentemente votata, questa può essere annullata.

Art. 9 – Verbalizzazione

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro, il verbale del Collegio a cura del segretario verbalizzante, designato dal Dirigente scolastico. Il verbale deve riportare la data, l'ora e il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti giustificati o meno. Sono riportati i punti trattati, gli interventi, le deliberazioni. La redazione del verbale ha carattere sintetico. Al verbale devono essere allegati i documenti richiamati dallo stesso. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario. La redazione del verbale può avvenire in un momento successivo alla chiusura della seduta, di norma entro 15 giorni, e l'approvazione rimandata alla seduta successiva. Per facilitare la compilazione del verbale, la seduta viene audio registrata, il segretario valuterà la necessità di utilizzare o meno il materiale audio e avrà cura di cancellare la registrazione dopo l'avvenuta approvazione del verbale. Il verbale viene inviato sulla posta elettronica dei docenti con congruo anticipo in maniera che tutti i docenti possano prenderne visione prima dell'approvazione nella seduta successiva. Nel caso ci siano osservazioni o richieste di integrazione queste vengono verbalizzate nella seduta successiva.

Art. 10 – Conclusione delle sedute

Il dirigente dichiara chiusa la seduta del Collegio allorché si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti dell'ordine del giorno.

Nel caso del protrarsi della seduta per più di 30 minuti oltre l'orario previsto, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta ad altra data comunicata direttamente ai presenti se compresa nei 5 giorni successivi.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di eventuali punti all'ordine del giorno.

Non è consentito ad alcun componente del Collegio lasciare l'assemblea, fino a quando il dirigente non abbia dichiarato chiusa la seduta, salvo concessione del dirigente a seguito di richiesta scritta o verbale che illustri le motivazioni presentata dal docente con sufficiente preavviso.

Art. 11 – Svolgimento riunioni del collegio docenti e sue articolazioni in modalità sincrona

Il Collegio docenti può essere consultato in via telematica attraverso l'uso della piattaforma di comunicazione dell'istituto. Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l'assunzione di delibere chiaramente formulate, al termine di un percorso istruttorio noto. L'avviso relativo alla consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire in tempi congrui rispetto all'avvio delle votazioni. Il collegio docenti può riunirsi anche utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative, utilizzando il medesimo sistema di cui sopra, per le votazioni delle delibere. Tutti membri del Collegio sono tenuti ad esprimere il proprio voto, favorevole o contrario o a palesare la propria astensione. I risultati della consultazione saranno comunicati contestualmente e posti a verbale. L'introduzione della modalità sincrona si estende anche alle articolazione del Collegio docenti (la sezione Scuola Primaria e Scuola Secondaria, i Dipartimenti disciplinari, le Commissioni).

Art. 12 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio dei docenti successiva alla sua approvazione e conserva la validità anche negli anni scolastici successivi. Modifiche o integrazioni possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate in sede collegiale.

Viene pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica.

Regolamento del Collegio docenti approvato con delibera n. 13 del Verbale del Collegio docenti n. 3 del 14 dicembre 2017 e integrato con al punto 11 con delibera n. 2 del Verbale del collegio docenti n. 8 del 3 giugno 2020.